

Disposizioni per l'attuazione del bando della misura 123a - annualità 2013

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente per l'attuazione del bando della misura 123a per l'annualità 2013 in deroga a quanto stabilito nell'allegato al DAR relativamente alle procedure, tempi e criteri per la selezione dei beneficiari. Per quanto non previsto nelle seguenti disposizioni si applica quanto disposto dal DAR e dall'Allegato al DAR:

1) Per quanto riguarda le limitazioni ed esclusioni si applicano al seguente paragrafo dell'Allegato al DAR esclusivamente le disposizioni sotto indicate:

3.1.2 Limitazioni ed esclusioni

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Regole generali

Nel caso di imprese in possesso di più stabilimenti di trasformazione e/o commercializzazione (UTE/UPT) ubicati in Province diverse, le stesse imprese devono presentare domande di aiuto distinte per ciascuna Provincia in cui ricadono gli investimenti.

Le imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, per poter presentare domanda di aiuto non devono essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;

Le imprese per beneficiare del sostegno devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano acquisiti dai produttori di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto medesimo.

Per quanto riguarda i progetti relativi all'attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti agricoli) sono ammessi i soggetti che:

- a) associano prevalentemente imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli primari di cui al successivo paragrafo 4 "Settori di intervento" e che si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime;
- b) commercializzano prodotti agricoli di propria produzione, anche se non direttamente trasformati.

Per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si precisa che per "esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa" si intendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile la cui capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'impresa.

Non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra.

Alla domanda di aiuto informatizzata deve essere allegata la documentazione a completamento, se non già presente nel fascicolo aziendale, pertinente con la tipologia di investimenti richiesti. La relazione tecnica illustrativa del progetto deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato. Nel caso che la domanda di aiuto preveda un contributo richiesto inferiore a euro 50.000 la relazione tecnica può essere firmata solo dal richiedente.

Limitazioni di Settore

Il settore vitivinicolo è escluso in base a quanto disposto dal capitolo 10.1.1 “La coerenza con il primo pilastro della PAC” del PSR.

Limitazioni alle spese ammissibili

Le spese ammissibili sono definite al paragrafo 3 “Spese ammissibili” e seguenti del DAR salvo per quanto riguarda le opere e lavori edili per le quali sono ammesse solo spese riferite alla realizzazione di modeste opere edili strettamente funzionali e connesse per l’installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature nonché per gli interventi intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro e finalizzati al miglioramento ambientale (v. paragrafo 6.1.1 lettera c. della scheda di misura del PSR);

Valutazione del rendimento globale

Tutti gli investimenti, ai fini dell’ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell’impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all’adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell’impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell’inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda di aiuto mediante l’inserimento nella relazione tecnica del progetto di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo. Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell’azienda deve essere verificato anche in sede di accertamento finale.

Specifiche relative alla tempistica di misura

Periodo di validità della graduatoria:

La graduatoria rimane aperta fino al 31 luglio 2014 e soltanto fino a quella data è possibile lo scorrimento all’interno della graduatoria delle domande di aiuto ammesse ma non finanziate per carenza di risorse, salvo proroghe decise dalla Giunta Regionale.

Durata degli investimenti:

Gli investimenti ammessi devono essere realizzati entro un periodo non superiore a 5 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’atto di assegnazione.

2) Per quanto riguarda i minimali e massimali di contributo si applicano al seguente paragrafo dell'Allegato al DAR esclusivamente le disposizioni sotto indicate:

3.1.3 Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti

<p>123 a Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli</p>	<p>Per i soggetti IAP non sono ammesse domande per un importo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 30.000.</p> <p>Per le imprese non IAP che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione non sono ammesse domande per un importo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 50.000;</p>	<p>L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per ciascuna UTE è di € 1.500.000 per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13). Un medesimo beneficiario può presentare più domande di aiuto riferite ad ogni singola unità fermo restando l'importo massimo di contributo concedibile di cui sopra. L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario non può essere superiore a € 4.500.000 nell'intero periodo di programmazione finanziaria 2007/13. In caso di beneficiario IAP tali massimali sono comprensivi dei contributi eventualmente percepiti a valere sulla misura 121.</p> <p>Per investimenti finalizzati alla produzione di prodotti non compresi nell'Allegato I del trattato CE, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis.</p>
---	---	--

3) Per quanto riguarda la proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento si applicano al seguente paragrafo dell'Allegato al DAR esclusivamente le disposizioni sotto indicate:

3.1.5.3.6 Proroga dei termini

Nei casi di richiesta motivata è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre i 30 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione già emanato dall'Ente competente.

4) Per quanto riguarda le fasi del procedimento e le relative scadenze si applicano alla tabella del seguente paragrafo dell'Allegato al DAR esclusivamente le disposizioni sotto indicate:

3.1.5.8. Fasi del Procedimento relative alla misura 123a

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti unitamente alla documentazione di completamento	Entro il termine stabilito dal bando
2. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione alla Regione, da parte di ARTEA, della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte della Regione	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA

ALLEGATO A

5. Emissione atti di assegnazione da parte del soggetto competente *	Entro 60 giorni dalla presa d'atto della graduatoria preliminare, fermo restando eventuali periodi di sospensione dei termini così come previsti dal par. 3.1.5.2.2 dell'Allegato al DAR
6. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
7. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Per le varianti almeno 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento Per le proroghe entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
8. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
9. Istruttoria della domanda di pagamento da parte dell'ufficio del soggetto competente	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
10. Elenchi di liquidazione	Entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

* Il termine temporale deve intendersi quale termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art.2, L.241/90.

5) Per quanto riguarda i criteri di selezione per la definizione della graduatoria delle domande finanziabili al seguente paragrafo dell'Allegato al DAR si applicano esclusivamente i criteri sotto indicati:

3.1.6. Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti.

MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti: - intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (v. paragrafo 6.1.1 lettera c.3 della scheda di misura del PSR); - finalizzati al miglioramento ambientale (v. paragrafo 6.1.1 lettera c.1 e c.2 della scheda di misura del PSR);	> 20% e < 40% punti 4 ≥ 40% punti 6
b) Investimenti in UTE/UPS ricadenti nelle zone prioritarie per comparti (v. il paragrafo 6.1.4 della scheda di misura del PSR)	punti 4
c) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti prioritari per comparti (v. il paragrafo 6.1.4 della scheda di misura del PSR)	> 40% punti 7

Il punteggio di cui alle lett. b) e c) non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all'attività di commercializzazione, se quest'ultima è riferita a più comparti.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Partecipazione a filiere produttive

ALLEGATO A

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) nell'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli a seguito di: a.1) singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102; a.2) vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci; per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto:	punti 3
b) l'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti mediante statuti, regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d'acquisto e produzione propria:	> 70% e < 90% punti 4 ≥ 90% punti 5

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA.

III. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Nell'UTE/UTP oggetto di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso:	> 30% e < 60% punti 2 ≥ 60% punti 4
---	--

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).